



**DISPOSIZIONI COMUNI PER LE MISURE A SUPERFICIE
AGRICOLE DEL P.S.R. 2014-2020
E DEL P.S.R. 2007-2013 E PRECEDENTI
PROGRAMMAZIONI IN TRASCINAMENTO**

Indice

- 1 Campo di applicazione
- 2 Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R. 2014-2020
- 3 Gestione finanziaria
- 4 Domande di sostegno e domande di pagamento
- 5 Beneficiari soggetti al "De Minimis" e relativi aiuti concessi o erogati
- 6 Applicazione di clausole di revisione e revisione dei sostegni finanziari
- 7 Demarcazione e complementarità con altri regimi di sostegno
- 8 Controlli e sanzioni

1. Campo di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano ai Tipi di operazione a superficie delle Misure 10, 11, 12 e 13 del P.S.R. 2014-2020. Eventuali deroghe riguardanti specifici Tipi di operazione sono riportate all'interno delle presenti disposizioni o dei singoli bandi.

Per i Tipi di operazione a superficie della Misura 8 si rimanda al contenuto del P.S.R. 2014-2020 e dei relativi bandi attuativi.

Ove specificamente indicato le presenti disposizioni si applicano anche alle Misure a superficie (Agroambiente) ancora in corso, attivate con la programmazione 2007-2013 o con precedenti programmazioni.

2. Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R. 2014-2020

Di seguito sono descritte le modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R. 2014-2020, ad eccezione di quelle classificate svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE (Misura 13).

2.1. Definizioni

- Zonizzazione: delimitazione o tematismo geografico che esprime specifiche sensibilità ambientali del territorio regionale, comunque definite ed approvate dagli Enti competenti per tematica e territori.
- Ente gestore della cartografia: Regione o Provincia o altro Ente che, attraverso una propria struttura organizzativa, definisce, gestisce, aggiorna e approva una determinata cartografia utilizzata per l'attuazione dei Tipi di operazione oggetto delle presenti disposizioni.
- Sistema informativo (GIS) di AGREA: sistema utilizzato per la gestione della cartografia tematica e catastale, collegato al fascicolo aziendale, che fa parte del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013.
- Sistema informativo gestionale di AGREA (SIAG): sistema utilizzato per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno, di sostegno/pagamento e pagamento.

2.2. Attribuzione delle zonizzazioni alle particelle

Le zone individuate dal P.S.R. possono essere attribuite alle particelle mediante:

- Intersezione informatizzata con i tematismi cartografici: esiste una carta approvata che definisce il perimetro poligonale della zonizzazione. Le aree cartografate a loro volta possono individuare confini amministrativi interi (province o comuni) o perimetri non riconducibili a confini amministrativi.
- Dichiarate: l'attribuzione delle particelle deve essere dichiarata e non risulta da una sovrapposizione cartografica in quanto:
 - è definita da parametri tecnici non cartografati,
 - è disponibile ma viene inserita in sola visualizzazione come ausilio alla dichiarazione del richiedente, senza alcuna individuazione automatica di appartenenza delle particelle catastali, in quanto ad esempio:
 - è disponibile una cartografia di tipo non poligonale (lineare o puntuale) che non permette la sovrapposizione con le particelle,
 - le particelle non sono georeferenziate e fotointerpretate o presentano errori di intersezione rispetto alle zonizzazioni.

2.3. Definizione operativa delle zonizzazioni cartografate del P.S.R. 2014-2020

L'identificazione delle zonizzazioni cartografate, come definite al paragrafo 2.2 "Tipo di zonizzazione", riguarda unicamente cartografia ufficialmente approvata dagli Enti gestori che provvedono ad inviare il materiale informatizzato alla Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie.

I bandi relativi alle singole Misure o Tipi di operazione del P.S.R. 2014-2020 contengono la lista delle cartografie utilizzate per l'attuazione di ciascuna specifica Misura o Tipo di operazione, se rilevante ai fini delle priorità.

2.4. Strumenti tecnici e gestione dei dati

Il Sistema informativo geografico (GIS) di AGREA è lo strumento informatico per ricondurre le particelle catastali, riguardanti superfici oggetto di aiuto e dichiarate dal richiedente, alle diverse zonizzazioni previste dal P.S.R., in seguito a sovrapposizione cartografica.

La cartografia disponibile e approvata alla data di riferimento stabilita al paragrafo 2.5 viene caricata da AGREA sul Sistema informativo (GIS).

La cartografia viene sovrapposta per intersezione cartografica con le particelle catastali presenti in Anagrafe delle Aziende Agricole.

Il risultato della sovrapposizione definisce esclusivamente l'elenco delle particelle che ricadono nelle zonizzazioni cartografate. Per le particelle che non sono interessate dalla zonizzazione il sistema non individua alcun attributo.

Il criterio utilizzato per l'attribuzione è l'inclusione dell'intera particella interessata anche solo parzialmente dalla delimitazione con una tolleranza del 5% in termini della superficie risultante dalla sovrapposizione. Le particelle catastali intersecate per meno del 5% della loro superficie sono pertanto escluse dalla delimitazione.

Le sole zonizzazioni relative all'unità di paesaggio (fasce altimetriche di pianura, collina e montagna), che non possono coesistere sulla medesima particella, vengono assegnate alla stessa con il criterio della prevalenza.

I dati di appartenenza delle delimitazioni provenienti dal Sistema informativo (GIS) di AGREA costituiscono un supporto alla compilazione della situazione anagrafica e vengono messi a disposizione del CAA. L'operatore del CAA può importare i dati aggiornati delle sovrapposizioni per l'intera azienda tramite l'apposita funzione.

I richiedenti prendono visione della situazione presente sul fascicolo aziendale in merito all'appartenenza delle particelle aziendali alle diverse delimitazioni e segnalano al CAA eventuali modifiche e integrazioni necessarie.

Ogni modifica e integrazione deve essere accompagnata dalla presentazione della documentazione comprovante la relativa dichiarazione.

In ogni caso, non potranno essere oggetto di dichiarazione le zonizzazioni che non rispondono ai requisiti di cui al successivo paragrafo 2.6.

Per le zonizzazioni non inserite nel sistema informativo (GIS) di AGREA e per le particelle non georeferenziate e fotointerpretate o con errori di intersezione rispetto alle zonizzazioni le informazioni di appartenenza devono essere integrate sul fascicolo aziendale dal richiedente, esibendo la necessaria documentazione.

Una volta terminate le eventuali modifiche o integrazioni, il CAA valida la posizione anagrafica completa dell'impresa, compresi i dati di appartenenza delle particelle aziendali alle delimitazioni geografiche.

Al momento della validazione del fascicolo aziendale vengono consolidati tutti i dati, sia che provengano da una sovrapposizione, sia che vengano dichiarati dal richiedente.

Con la validazione, i dati sono messi a disposizione del Sistema informativo di AGREA per l'inserimento nelle domande di sostegno.

2.5. Aggiornamento della cartografia

L'insieme della cartografia caricata a sistema nonché i dati relativi alle zonizzazioni da dichiarare costituiscono la base di riferimento dei bandi regionali per le istruttorie, la formulazione delle relative graduatorie e la gestione delle domande di pagamento.

La cartografia utilizzabile per gli aggiornamenti è solo quella approvata, secondo l'iter amministrativo specifico della zonizzazione considerata. Sono pertanto esclusi gli aggiornamenti o

varianti adottati, in fase di controdeduzione, gli studi conoscitivi, ecc. relativi alle fasi propedeutiche all'approvazione della cartografia.

L'aggiornamento della cartografia viene effettuato sul Sistema informativo (GIS) di AGREA annualmente, previa raccolta delle variazioni necessarie presso gli Enti gestori. Verrà presa in considerazione solo la cartografia approvata entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviata entro il 20 gennaio successivo alla Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie della Regione Emilia-Romagna.

2.6. Quadro della situazione delle delimitazioni geografiche necessarie per la gestione delle misure a superficie del P.S.R. 2014-2020

Per perseguire gli obiettivi specifici dei Tipi di operazione, oltre alle zonizzazioni derivanti da normativa comunitaria e nazionale, è necessario individuare a livello regionale ulteriori zonizzazioni comuni dei territori che manifestano specifiche sensibilità ambientali.

Tali zonizzazioni classificate nell'ambito del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), reso esecutivo con delibera regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, e negli altri strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale della Regione Emilia-Romagna sono raggruppate come segue:

	Zonizzazione	Riferimento normativo
Fasce altimetriche	Pianura	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e Piano Territoriale Paesistico Regionale.
	Collina	
	Montagna	
Aree a prevalente tutela naturalistica	Zone di tutela naturalistica (art 25 del PTPR)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
	Parchi e riserve naturali	L.R. 6/2005
	Aree riequilibrio ecologico	L.R. 6/2005 art. 4
	Paesaggi naturali e seminaturali protetti	L.R. 6/2005 art. 4
	Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
	Rete Natura 2000	Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE
	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale	L.R. n. 8/1994 art. 41
	Oasi di protezione fauna	L.R. n. 8/1994 art. 19
Aree a prevalente tutela paesaggistica	Aziende faunistico-venatorie	L.R. n. 8/1994 art. 43
	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 19 del PTPR)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
Aree a prevalente tutela idrologica	Comuni a basso carico azoto	Determinazione della Direzione Generale Ambiente n. 1192 del 2014
	Zone vulnerabili ai nitrati	Direttiva 91/676/CEE Deliberazione n. 49/2013 Piano di Tutela delle Acque
	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del PTPR)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTPR)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano (art. 44, lett. C del PTA, PTCP)	Piano di Tutela delle Acque Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura (art. 44, lett. A e Tavola 1 del PTA, PTCP)	Piano di Tutela delle Acque Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici	Deliberazione n. 1781/2015 recante "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque)" ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015 – 2021"

Di seguito si riporta l'uso ai fini della selezione (S) e/o della ammissibilità (A) delle singole delimitazioni per ogni Tipo di operazione delle Misure 10, 11 e 12. Pertanto laddove non sono riportate indicazioni relative alla selezione o all'ammissibilità, le aree non sono utilizzate né per la selezione né per l'ammissibilità.

Priorità FA	Tipo di operazione	Descrizione del tipo di operazione	Tutela naturalistica									Tutela paesaggistica	Tutela idrologica							Zona altimetrica PTCP		
			Art 25 PTPR	Parchi e riserve naturali	Aree di equilibrio ecologico	Paesaggi naturali e seminaturali protetti	Reti ecologiche	Rete Natura 2000	Centri di riproduzione fauna allo stato naturale	Oasi di protezione fauna	Aziende faunistiche -venatorie	art 19 PTPR	Comuni a basso carico azoto	Zone vulnerabili nitrati ZVN	Zone di tutela caratteristiche ambientali laghi, bacini... art. 17, 34 PTPR	Zona di tutela corpi idrici superficiali e sott. Art 28 PTPR	Zone di protezione acque sott. collina montagna art 44 PTA	Zone di protezione acque sott. pedecollina e pianura art 44 PTA	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici	Montagna	Collina	Pianura
P4A	10.01.05	Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	S	-	-	-	-	-	S	-	-
P4A	10.01.06	Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	S	-	-	-	-	-	S	-	-
P4A	10.01.07	Gestione sostenibile della praticoltura estensiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A
P4A	10.01.09	Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	-	-	S	S	-	-	-	-	-	A

S= criterio di selezione

A= criterio di ammissibilità

*Per superfici che adottano per la prima volta gli interventi del tipo di operazione 10.1.10 sono ammissibili esclusivamente le superfici di pianura. Per superfici già oggetto di misure agro ambientali delle programmazioni precedenti al P.S.R. 2014/2020 sono ammissibili tutte le superfici del territorio regionale.

Priorità FA	Tipo di operazione	Descrizione del tipo di operazione	Tutela naturalistica									Tutela paesaggistica art 19 PTPR	Tutela idrologica							Zona altimetrica PTCP		
			Art 25 PTPR	Parchi e riserve naturali	Aree riequilibrio ecologico	Paesaggi naturali e seminaturali protetti	Reti ecologiche	Rete Natura 2000	Centri riproduzione fauna allo stato naturale	Oasi di protezione fauna	Aziende faunistico-venatorie		Comuni a basso carico azoto	Zone vulnerabili nitrati ZVN	Zone di tutela caratteriali laghi, bacini... art. 17, 34 PTPR	Zona tutela corpi idrici superficiali e sott. Art 28 PTPR	Zone protezione acque sott. collina montagna art 44 PTA	Zone protezione e acque sott. pedecollina e pianura art 44 PTA	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici	Montagna	Collina	Pianura
P4A	10.01.10	Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	-	-	S	S	-	-	-	A*	A*	A*
P4B	10.01.01	Produzione integrata	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-
P4B	11.01.01	Conversione a pratiche e metodi biologici	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-
P4B	11.02.01	Mantenimento pratiche e metodi biologici	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-
P4C	10.01.03	Incremento sostanza organica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	S	S	-
P4C	10.01.04	Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/S	A
P5D	10.01.02	Gestione degli effluenti	S	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-
	12.01.00	IND. NATURA 2000	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

S= criterio di selezione

A= criterio di ammissibilità

*Per superfici che adottano per la prima volta gli interventi del tipo di operazione 10.1.10 sono ammissibili esclusivamente le superfici di pianura. Per superfici già oggetto di misure agro ambientali delle programmazioni precedenti al P.S.R. 2014/2020 sono ammissibili tutte le superfici del territorio regionale.

In merito al Tipo di operazione 10.1.08 “Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati”, si rinvia ai capitoli dedicati del P.S.R. 2014-2020, agli specifici bandi contenenti la lista delle cartografie utilizzate per la loro attuazione e alle presenti disposizioni per quanto compatibili.

2.7. Cartografia di riferimento per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento

In sede di presentazione delle domande di sostegno dei bandi con decorrenza impegni dal 1° gennaio 2016 per le Misure 10 e 11 è valida la situazione delle delimitazioni geografiche aggiornata al 31 dicembre 2014, con eccezione dell’aggiornamento riferito alle “Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici” relativo al 2015.

In via generale per tutte le domande di sostegno e di sostegno/pagamento a decorrere dall’annualità 2016 si fa riferimento alla cartografia approvata entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Anche qualora la cartografia muti nel corso dell’annualità o del periodo di impegno, ai fini dell’ammissibilità rimane valida l’attribuzione delle zonizzazioni alle particelle così come risulta dalle domande di sostegno e/o di sostegno/pagamento approvate e utilizzate ai fini della concessione e per tutta l’annualità o il periodo di impegno.

Tale disposizione si applica anche alle domande relative ai periodi di programmazione precedenti.

Ai fini del calcolo del pagamento, nei casi di pagamento differenziato in dipendenza della cartografia, è valida la situazione delle delimitazioni geografiche al momento della presentazione della domanda di pagamento, definita in relazione agli aggiornamenti al 31 dicembre dell’anno precedente.

3. Gestione finanziaria

Nella seguente Tabella A sono riportate le risorse complessivamente disponibili nella presente programmazione 2014-2020, suddivise per tipi di operazione della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e della Misura 11 “Agricoltura biologica”, nonché le risorse necessarie al pagamento dei trascinamenti degli impegni assunti con le programmazioni antecedenti e la quantificazione delle risorse libere per l’assunzione di nuovi impegni.

Tabella A – Risorse complessive per l’attuazione dei Tipi di operazione delle Misure 10 e 11

Misura - Tipo di operazione	Disponibilità totale	Trascinamenti	Risorse libere
M10 - 10.1.01 - Produzione integrata	€ 95.565.746,96	€ 27.259.359,84	€ 68.306.387,12
M10 - 10.1.02 - Gestione degli effluenti	€ 1.558.097,15	€ -	€ 1.558.097,15
M10 - 10.1.03 - Incremento sostanza organica	€ 7.277.115,61	€ 540.480,67	€ 6.736.634,95
M10 - 10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica	€ 4.851.410,41	€ -	€ 4.851.410,41
M10 - 10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica	€ 13.571.515,44	€ 2.019.066,75	€ 11.552.448,69
M10 - 10.1.06 - Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	€ 318.580,17	€ 83.579,93	€ 235.000,25
M10 - 10.1.07 - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva	€ 10.513.145,77	€ 2.121.384,04	€ 8.391.761,73
M10 - 10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati	€ 2.955.641,66	€ -	€ 2.955.641,66

M10 - 10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	€ 14.703.329,43	€ 6.959.064,50	€ 7.744.264,93
M10 - 10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000	€ 23.609.464,12	€ 9.625.277,93	€ 13.984.186,19
M 11 - Agricoltura biologica	€ 100.559.341,86	€ 29.078.956,22	€ 71.480.385,65

Sulla base dei dati sopra riportati, si riporta di seguito in Tabella B, la previsione di approvazione dei bandi sui Tipi di operazione della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e della Misura 11 “Agricoltura biologica” con la commisurazione della percentuale di risorse di ciascun bando, riferite alle risorse libere indicate nella Tabella A.

Tabella B – Previsione di approvazione dei bandi sui Tipi di operazione delle Misure 10 e 11 e percentuale di dotazione finanziaria

Misura - Tipo di operazione	Anno			
	2015	2016	2017	2018
M10 - 10.1.01 - Produzione integrata	60,9%	-	26,6%	12,5%
M10 - 10.1.02 - Gestione degli effluenti	-	76,9%	-	23,1%
M10 - 10.1.03 - Incremento sostanza organica	74,8%	-	17,8%	7,4%
M10 - 10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica	61,9%	-	27,8%	10,3%
M10 - 10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica	74,4%	-	13,0%	12,6%
M10 - 10.1.06 - Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	-	67,5%	11,4%	21,1%
M10 - 10.1.07 - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva	92,8%	-	7,2%	-
M10 - 10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati	-	-	66,1%	33,9%
M10 - 10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	59,2%	-	25,2%	15,6%
M10 - 10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000	59,9%	27,8%	12,3%	-
M 11 - Agricoltura biologica	50,6%	-	40,5%	8,9%

Infine, si specifica che la ripartizione finanziaria indicata nelle Tabelle A e B garantisce la copertura dei trascinamenti e dei nuovi impegni del PSR 2014-2020 fino all'annualità 2020.

4. Domande di sostegno e domande di pagamento

4.1. Domande di sostegno

La domanda di sostegno è unica anche se le particelle agricole oggetto degli impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti all'istruttoria di ammissibilità.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'Organismo Pagatore Regionale AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande. AGREA può dettagliare, sentito il parere della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie, con propria determinazione gli ulteriori aspetti gestionali non definiti negli specifici bandi.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno è fissata all'interno dei singoli bandi; detta scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Direttore Generale

Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie.

Nei bandi verranno indicate le Amministrazioni competenti a ricevere le domande di sostegno.

4.2 Compatibilità fra Misure e Tipi di operazione

Nella seguente tabella sono riportate le sovrapposizioni consentite sulle medesime superfici tra i tipi di operazione delle Misure 10 e 11. Per ulteriori dettagli, si rimanda ai bandi di ciascun tipo di operazione.

In caso di sovrapposizione di impegni aggiuntivi dello stesso Tipo di operazione o con altri Tipi di operazione delle Misure 10 e/o 11 è ammissibile un solo impegno che determina il superamento dei rispettivi massimali previsti. L'aiuto concesso viene comunque ridotto al massimale previsto e gli impegni dovranno essere interamente rispettati. In fase di compilazione della domanda di sostegno è previsto il blocco dell'inserimento di impegni in base alla sequenza temporale.

L'attribuzione dei punteggi in coerenza con i criteri di selezione avviene in automatico per via informatica in base ai dati contenuti in domanda fatta eccezione per i criteri che devono essere valutati attraverso specifica verifica istruttoria.

Sono ammissibili domande di sostegno sui bandi del P.S.R. 2014-2020 solo su superfici non soggette ad aiuto agro-ambientale sulla base di precedenti programmazioni, fatto salvo le possibili sovrapposizioni indicate nei bandi di ciascun Tipo di operazione.

Nella Tabella che segue sono invece indicate le possibili sovrapposizioni fra le diverse operazioni delle Misure 10 e 11.

Priorità FA	Tipo di operazione	Descrizione del tipo di operazione	P4A	P4A	P4A	P4A	P4A	P4B	P4B	P4B	P4B	P4C	P4C	P5D
			10.01.05	10.01.06	10.01.07	10.01.09	10.01.10	10.01.01	10.01.08	11.01.01	11.02.01	10.01.03	10.01.04	10.01.02
		Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali; autoctone a rischio di erosione genetica	-	*	*	*	*	*	*	S	S	*	*	*
P4A	10.01.05	Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali; autoctone a rischio di erosione genetica	-	*	*	*	*	*	*	S	S	*	*	*
P4A	10.01.06	Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	*	-	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
P4A	10.01.07	Gestione sostenibile della praticoltura estensiva	*	N	-	N	N	N	N	N	N	N	N	N
P4A	10.01.09	Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	*	N	N	-	N	N	N	N	N	N	N	N
P4A	10.01.10	Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000	*	N	N	N	-	N	N	N	N	N	N	N
P4B	10.01.01	Produzione integrata	*	N	N	N	N	-	N	N**	N**	S	N	S
P4B	10.01.08	Gestione di fiasce tampone di contrasto ai nitrati	*	N	N	N	N	N	-	N	N	N	N	N
P4B	11.01.01	Conversione a pratiche e metodi biologici	S	N	N	N	N	N**	N	-	N	S	N	S
P4B	11.02.01	Mantenimento pratiche e metodi biologici	S	N	N	N	N	N**	N	N	-	S	N	S
P4C	10.01.03	Incremento sostanza organica	*	N	N	N	N	S	N	S	S	-	N	S
P4C	10.01.04	Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica	*	N	N	N	N	N	N	N	N	N	-	S
P5D	10.01.02	Gestione degli effluenti	*	N	N	N	N	S	N	S	S	S	S	-

Legenda N = non sovrapponibile sulla medesima superficie

S = sovrapponibile sulla medesima superficie

* = trattandosi di sostegni per UBA rapportati a sostegni per superfici non è possibile la sovrapposizione

** = ad eccezione degli impegni facoltativi 23 e 25 del Tipo di operazione 10.1.01 indicati nel bando della Misura 11

Essendo ancora in fase di definizione il regime di sostegno della Misura 12 “Indennità Rete Natura 2000” le presenti disposizioni non riportano il quadro delle incompatibilità e/o sovrapponibilità tra le Misure 10, 11 e 13 e la Misura 12.

4.3 Domande di sostegno/pagamento

Le domande di sostegno inerenti a pagamenti delle indennità di cui alle Misure 12 e 13 hanno anche valenza di domande di pagamento (domande di sostegno/pagamento). Nei bandi annuali verranno individuate le Amministrazioni competenti a ricevere le domande.

4.4. Domande di pagamento

Nei casi di domande di sostegno che non hanno valenza anche di domande di pagamento i sostegni per Tipi di operazione a superficie possono essere corrisposti unicamente ad avvenuta presentazione della domanda di pagamento, in applicazione dell'art. 2 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

In ogni annualità di impegno i pagamenti possono essere corrisposti unicamente ai beneficiari che presentano la prescritta “Domanda di pagamento” nelle modalità e nei termini stabiliti da AGREA.

In applicazione dell'art. 67, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, per i Tipi di operazione afferenti alle misure a superficie, le domande di pagamento devono essere presentate entro i termini di

presentazione fissati all'art. 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Sono tenuti alla presentazione dell'annuale "domanda di pagamento" (cosiddetta conferma) i sostegni per impegni non ancora conclusi, analoghi ai Tipi di operazione di cui agli art. 28 e 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013, riferibili

- ai Programmi attuativi del Reg. (CEE) 2078/1992;
- alla Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 - Reg. (CE) 1257/1999;
- alla Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 (è riferibile alla Misura 214 anche la Misura 412 Azione 1).

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

AGREA può dettagliare, con propria determinazione, gli ulteriori aspetti gestionali non definiti negli specifici bandi e provvede a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

La mancata presentazione della domanda di pagamento determina la non erogabilità del sostegno per l'annualità di riferimento.

La mancata presentazione della domanda di pagamento determina altresì che in tutti i casi le imprese saranno oggetto di specifici controlli, finalizzati alla verifica da parte dell'Amministrazione competente della continuità dell'impegno (che resta in vigore fino alla sua scadenza naturale) i cui esiti possono determinare:

- in caso di accertamento della continuità dell'impegno, la permanenza degli obblighi all'applicazione degli impegni; la domanda di sostegno manterrà validità ai fini della presentazione e concessione delle ulteriori domande di pagamento nelle restanti annualità di impegno,
- in caso di accertamento della non continuità dell'impegno l'applicazione di sanzioni/riduzioni/recuperi di aiuti già erogati previsti dalle regolamentazioni comunitarie, nazionali e regionali.

Per l'applicazione delle specifiche disposizioni relative ad eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, si rinvia al paragrafo 4.6.

4.5. Modifica delle domande di aiuto/sostegno in corso di impegno

4.5.1. Variazione di superfici

Per quanto riguarda la possibilità di variazioni delle superfici e delle UBA di cui alle domande di aiuto/sostegno si rimanda a quanto indicato negli specifici bandi. In particolare la possibilità di variazioni delle superfici è disciplinata dall'art. 47 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e dall'art. 15 del Reg. (UE) n. 807/2014.

4.5.2 Subentro negli impegni e nella conduzione

Subentro negli impegni di cui alle Misure 10 e 11

Ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 47 del Reg. (UE) n. 1305/2013, se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno fermo restando la sussistenza dei requisiti di accesso.

In relazione alla cessione si dovrà procedere come di seguito indicato.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno, il beneficiario trasferisca (di seguito cedente) totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante (di seguito cessionario) che intende proseguire l'impegno deve darne comunicazione al CAA al quale ha

conferito mandato per l'aggiornamento o la creazione del proprio fascicolo aziendale, fornendo la documentazione relativa ai titoli di possesso nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003.

Il cessionario deve anche attivare, attraverso il Sistema informativo SIAG, la procedura di subentro negli impegni, comunicando, secondo le procedure definite da AGREA, la propria volontà di subentrare nell'impegno e l'assunzione delle relative responsabilità connesse a tale subentro. L'Amministrazione competente verificherà i requisiti del subentrante ed adotterà una decisione di concessione o di diniego a seconda del caso.

Il cessionario per il quale è stato accolto il subentro potrà presentare la domanda di pagamento alla prima scadenza annuale successiva al subentro attenendosi alle procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. n. 17/2003.

Resta comunque inteso che si applica quanto disposto dal paragrafo 4 del citato art. 8 del reg. (UE) n. 809/2014: *“Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto e/o del sostegno a norma del paragrafo 3, lettera a): tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto, della domanda di sostegno o della domanda di pagamento sono conferiti al cessionario”* Pertanto, le riduzioni ed esclusioni che dovessero essere applicate ai pagamenti, a causa di irregolarità o mancato rispetto di impegni, anche se relative agli anni precedenti, con i conseguenti recuperi di contributi già erogati, saranno a carico del cessionario a partire dal momento di presentazione, da parte di quest'ultimo, della prima domanda di pagamento.

A tal proposito si specifica che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 8 “Cessione di aziende” del Reg. (UE) n. 809/2014, qualora la procedura di subentro sia attivata:

- prima del 15 maggio di ogni anno di impegno, la domanda di pagamento sarà presentata dal cessionario e pertanto tutti i diritti e gli obblighi del cedente, derivanti dalla domanda di sostegno o dalla domanda di pagamento sono conferiti al cessionario;
- dopo il 15 maggio di ogni anno di impegno, la domanda di pagamento sarà presentata dal cedente e pertanto tutti i diritti e gli obblighi del cedente, derivanti dalla domanda di sostegno o dalla domanda di pagamento permangono a carico del cedente fino alla presentazione della domanda di pagamento successiva.

Per i casi di subentro relativi alle Misure 12 e 13 si rimanda agli specifici bandi.

4.6 Forza maggiore e circostanze eccezionali

Per i casi di “forza maggiore” e “circostanze eccezionali” si rinvia all'art. 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché all'art. 47 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 che specificano le conseguenze connesse al verificarsi dei casi di “forza maggiore” e “circostanze eccezionali”.

In applicazione dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, relativamente alle misure di sostegno allo sviluppo rurale di cui agli articoli 28 e 29 del Reg. (UE) 1305/2013, se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali.

Per quanto riguarda le altre misure di sostegno allo sviluppo rurale, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali gli Stati membri non richiedono il rimborso, né parziale né integrale. Nel caso di impegni o pagamenti pluriennali, non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi, in conformità con la sua durata iniziale.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'Amministrazione competente, devono essere comunicati a quest'ultima per

iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

5. Beneficiari soggetti al “De Minimis” e relativi aiuti concessi o erogati

Il sostegno per i beneficiari dei Tipi di operazione 10.1.05, 10.1.06, 10.1.07, 10.1.08, 10.1.09 e 10.1.10 della Misura 10, diversi dagli imprenditori agricoli e, in particolare, per gli altri gestori del territorio così come definiti al paragrafo 8.2.9.2 del P.S.R. 2014-2020, è concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “*De Minimis*”.

Al fine di garantire il rispetto dei limiti previsti dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “*De Minimis*”, l'Amministrazione che effettua la concessione deve accertare se il beneficiario è un'impresa operante “... *nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli*” (in questo caso infatti l'esclusione è automatica da regolamento). Per “impresa operante nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli”, si intende un'impresa dotata di partita IVA con codice di attività ATECO 01 (esclusivo o combinato).

Qualora il beneficiario non risultasse tale, l'Amministrazione che effettua la concessione, avvalendosi del Registro nazionale degli aiuti di Stato previsto dalla Legge n. 115 del 2015, e nella fase transitoria della Banca Dati Anagrafica (BDA) prevista dalla Legge n. 57 del 2001, dovrà:

- espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti “*De minimis*”, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee;
- espletare le verifiche, propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti, dei divieti di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati di cui all'art. 46 della Legge n. 234 del 2012;
- procedere all'inserimento delle informazioni relative ai dati anagrafici e ai contributi dei beneficiari nel Registro nazionale degli aiuti di stato e nella fase transitoria della BDA, al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti.

L'applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 può determinare il diniego della concessione o la riduzione dei sostegni finanziari delle domande di sostegno ammissibili e/o la riduzione o esclusione dei sostegni finanziari richiesti nella domanda di pagamento.

In ogni caso resta valido quanto stabilito dagli articoli 1, 2 e 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013.

6. Applicazione di clausole di revisione e revisione dei sostegni finanziari

Clausole di revisione delle domande di sostegno presentate ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013

In attuazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sono oggetto di una clausola di revisione:

- tutti gli impegni delle Misure 10 e 11, al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, al di là dei quali devono andare gli stessi impegni assunti; tale clausola di revisione contempla, altresì, gli adeguamenti necessari a evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche. L'adeguamento può comportare anche una revisione degli aiuti;
- gli interventi realizzati con i Tipi di operazione delle Misure 10 e 11, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Per le modalità di comunicazione della non accettazione degli adeguamenti sopra citati si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Revisione delle domande di pagamento delle programmazioni precedenti

Gli aiuti richiesti con la presentazione delle domande di pagamento, il cui impegno iniziale sia stato attivato nelle precedenti programmazioni, potranno essere oggetto di revisione, in considerazione delle modifiche e/o integrazioni che potrebbero verificarsi a carico del quadro normativo di cui al

comma 3 dell'art. 28 e del comma 2 dell'art. 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013 che stabiliscono che possono essere oggetto di pagamento gli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Reg. (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'art. 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del Reg. (UE) n. 1307/2013, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Tali revisioni saranno definite, se del caso, con atto della Regione Emilia-Romagna.

In sede di approvazione delle disposizioni per le domande di pagamento, AGREA disciplinerà le diverse casistiche di applicazione delle revisioni.

Tale revisione degli aiuti tiene conto inoltre degli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

7. Demarcazione e complementarietà con altri regimi di sostegno.

I bandi dei singoli Tipi di operazione riportano, ove operanti, le disposizioni in merito alla demarcazione e complementarietà con altri regimi di sostegno e le relative norme di gestione.

8. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013,
- dal Reg. (UE) n. 640/2014,
- dal Reg. (UE) n. 809/2014,
- dal D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i.,
- dalle disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie per le domande riferite al PSR 2014-2020 e alle precedenti programmazioni previste dal sopracitato D.M. n. 180/2015, che saranno approvate con successivo provvedimento regionale,
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.